



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE.***

di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30.04.2021**



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

ART.1 AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5
ART.2 PRESUPPOSTO DEL CANONE ED AMBITO APPLICATIVO.....	5
ART.3 SOGGETTO OBBLIGATO E SOGGETTO ATTIVO.....	6

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART.4 ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
ART.5 TIPI DI OCCUPAZIONE.....	7
ART.6 OCCUPAZIONI OCCASIONALI.....	8
ART.7 CANONE DI OCCUPAZIONE NEI MERCATI.....	8
ART.8 OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	10
ART.9 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE, SUBENTRO ED EVENTUALE RIMBORSO.....	10
ART.10 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA.....	12
ART.11 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO.....	12
ART.12 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	13
ART.13 OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	13

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

ART.14 ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI	14
ART.15 TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	15
ART.16 TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI, SUBENTRO ED EVENTUALE RIMBORSO.....	17
ART.17 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA.....	18
ART.18 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO.....	19
ART.19 DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	19
ART.20 RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ.....	19
ART.21 LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE.....	20
ART.22 DIVIETI.....	21



TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART.23 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	21
ART.24 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	22
ART.25 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	23
ART.26 DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	23
ART.27 ESENZIONI DAL CANONE DI OCCUPAZIONE.....	24
ART.28 ESENZIONI DAL CANONE DI ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI.....	25
ART.29 RIDUZIONI DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI.....	25
ART.30 RIDUZIONI DEL CANONE DI ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI.....	26
ART.31 OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	26

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.32 SOPPRESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	27
--	----

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART.33 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.....	27
ART.34 ACCERTAMENTI E RECUPERO CANONE.....	28
ART.35 SANZIONI ED INDENNITÀ.....	29
ART.36 RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	29
ART.37 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E DFINIZIONE AGEVOLATA.....	30
ART.38 RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI.....	30
ART.39 COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI.....	30
ART.40 AUTOTUTELA.....	31
ART.41 RISCOSSIONE COATTIVA.....	31



TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART.42 OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	31
ART.43 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E SERBATOI.....	32
ART.44 OCCUPAZIONE A SVILUPPO PROGRESSIVO.....	32
ART.45 ATTIVITÀ EDILE.....	32
ART.46 ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE.....	33
ART.47 OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO.....	33
ART.48 ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO.....	33
ART.49 OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE.....	33
ART.50 OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI.....	34
ART.51 PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO.....	34
ART.52 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI.....	35
ART.53 OCCUPAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI.....	35

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

ART.54 PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI.....	36
ART.55 FRECCE DIREZIONALI O PREINSEGNE.....	36
ART.56 LOCANDINE E MANIFESTI.....	37
ART.57 REGIME TRANSITORIO.....	37
ART.58 DISPOSIZIONI FINALI.....	37

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE.....	38
--	----

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....	39
---	----



TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 01/01/2021 sono istituiti nel Comune di CICALA:
 - a) Il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
 - b) Il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Presupposto del canone ed ambito applicativo

1. Il presupposto del Canone si individua:
 - a) **Nell'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).



- b) **Nella diffusione**, anche abusiva, **di messaggi pubblicitari**, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:
- su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 3

Soggetto obbligato e soggetto attivo

- Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.
- Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
- Il soggetto attivo del canone unico è il Comune di Cicala. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, ivi compresa la sottoscrizione di richieste, atti di accertamento, provvedimenti amministrativi, rateizzazioni e dispone i rimborsi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 4

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

- Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.
- Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.
- Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione



di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

4. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
5. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
6. Ove per la medesima area vi siano più domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
7. 13. Le domande relative ad occupazioni inerenti lo spettacolo viaggiante e i pubblici trattenimenti possono essere presentate contestualmente alla richiesta di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
8. Le domande per l'installazione di manufatti su suolo pubblico (chioschi, edicole, dehors, tettoie, pergolati, pedane, tende, tendoni, capottine, ecc.) devono essere corredate della documentazione tecnica idonea a descrivere compiutamente il manufatto ed a valutarne le interferenze con la circolazione stradale e gli altri usi collettivi del sito di installazione, nonché di quella documentazione tecnica specialistica richiesta dalle norme di settore (codice della strada, disciplina antisismica, disciplina sulle verifiche strutturali, norme sulla sicurezza degli impianti, ecc.) o a discrezione del responsabile del procedimento. In deroga alla disciplina edilizia, in casi particolari, il responsabile del procedimento può subordinare l'efficacia della concessione all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo.
9. L'occupazione permanente di suolo pubblico con contenitori per i rifiuti è ammessa solo nel caso in cui sia documentabile l'assenza di spazi privati idonei ad ospitarli.

Articolo 5

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.



3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di dieci (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 7

Canone di Occupazione nei Mercati.

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

2. Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa, le regole per lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico e le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono disciplinati dal Regolamento dei Mercati e delle Fiere ed dalle norme vigenti in materia.

3. Le tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico sono disciplinate dall'art. 23 del presente regolamento;

4. Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

6. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

7. Per importi superiori a Euro 200,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

8. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

9. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

10. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

12. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

13. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale



14. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore, motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il 7° lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
4. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
5. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Titolarità della concessione, subentro ed eventuale rimborso

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e a terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino della situazione originaria al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 60 giorni dal trasferimento, la procedura di subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Qualora non provveda, l'occupazione è considerata abusiva.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Il subentro non determina interruzione nell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone.

4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione per le occupazioni temporanee è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo al rimborso di canoni versati ed il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, in ragione della concessione. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere riportati nell'atto di concessione/autorizzazione o in allegato allo stesso.

7. In caso di mancato utilizzo dell'area da parte del concessionario:

- a) per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune o altro ente pubblico e non sia possibile trasferire la concessione/autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- b) per rinuncia unilaterale scritta del concessionario, presentata prima della data da cui decorrere l'occupazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente per il rilascio del provvedimento amministrativo;

8. In caso di parziale utilizzo dell'area rispetto a quanto previsto nella concessione originaria, per cause non dipendenti dal concessionario o per rinuncia scritta presentata dallo stesso e a condizione che sussista documentazione che l'occupazione è terminata prima del termine, il canone sarà ricalcolato e sarà rimborsata l'eventuale rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito.

9. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dall'utente al Comune, con apposita istanza scritta e motivata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di versamento.

10. Sulle somme da rimborsare saranno applicati gli interessi al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente



accertato il diritto al rimborso, alla data di protocollazione della richiesta. Il rimborso dovrà essere liquidato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

11. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.

Articolo 10

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere rinnovato e/o prorogato, previo inoltramento di motivata istanza al competente ufficio, con i seguenti tempi:

- a) 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti;
- b) 7 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

2. Per le occupazioni temporanee ed ai fini del calcolo del canone dovuto, il periodo di rinnovo o proroga è sommato al periodo precedente.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro:

- a) 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione se occupazione permanente;
- b) 7 giorni prima della scadenza della concessione se occupazione temporanea.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 31/12 dell'anno di cessazione dell'occupazione. Per comunicare la rinuncia deve essere presentata comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Le richieste presentate dopo tale data avranno validità per l'anno successivo.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali e senza alcun obbligo di indennizzo.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla data di cessazione di fatto



dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle altre norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato nell'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento, anche parziale, del canone dovuto. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al concessionario gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. L'occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga sarà considerata abusiva;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni permanenti, e 7 giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nell'atto di concessione;
- b) occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la
- c) prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

- d) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- e) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga
- f) debitamente autorizzata;
- g) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- h) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a sette giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e l'indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione al presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne,



targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La domanda deve essere in bollo e redatta secondo il modello messo a disposizione dall'ente.

6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'installazione e/o l'esposizione pubblicitaria.

7. Non sono soggetti all'autorizzazione:

- a) le scritte su tenda;
- b) le vetrofanie, sia fisse che temporanee;
- c) le targhe professionali di dimensioni non superiori a cm 30x30, collocate all'ingresso della sede dell'attività esercitata;
- d) i cartelli "affittasi/vendesì" sugli immobili sui quali sono affissi purché di superficie fino ad ¼ di metro quadrato.

8. L'esposizione sarà comunicata all'ufficio tributi mediante dichiarazione, come disciplinata dal presente regolamento, da presentare almeno 24 ore prima dell'esposizione.

Articolo 15

Tipologie di impianti pubblicitari

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.

2. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

3. Sono **temporanee** le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.
4. Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.
5. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e) Pubblicità varia: per pubblicità varia s'intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.



h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

6. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16

Titolarità delle autorizzazioni, subentro ed eventuale rimborso

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione; qualora non provveda l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.



3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro 60 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi identificativi del richiedente e degli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di subentro nell'autorizzazione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione. Il subentro non determina interruzione nell'esposizione ai fini dell'assolvimento del canone.
6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo al rimborso di canoni versati ed il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, in ragione dell'autorizzazione. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione o concessione qualora gli obblighi relativi al canone per le stesse non siano stati interamente assolti.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
8. La rimozione dei mezzi pubblicitari effettuati su iniziativa del titolare dell'autorizzazione nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato e dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
9. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dall'utente al Comune, con apposita istanza motivata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di versamento.
10. Sulle somme da rimborsare saranno applicati gli interessi al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, alla data di protocollazione della richiesta. Il rimborso dovrà essere liquidato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
11. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.

Articolo 17

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili a condizione che i mezzi non abbiano subito modifiche strutturali, di contenuto o dimensione.



2. Non è concesso il rinnovo se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta volontaria anticipata deve essere comunicata per atto scritto:
 - a) 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione per le esposizioni permanenti;
 - b) 7 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione per le esposizioni temporanea.
4. La disdetta volontaria all'installazione o esposizione permanente della pubblicità libera dal pagamento del canone a decorrere dal 31/12 dell'anno di cessazione. Per comunicare la rinuncia deve essere presentata comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Le richieste presentate dopo tale data avranno validità per l'anno successivo.

Articolo 18

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla data di cessazione di fatto dell'esposizione/diffusione pubblicitaria, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata esposizione, senza interessi.

Articolo 19

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 60 giorni;

Articolo 20

Rimozione della pubblicità



1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cessazione.

Articolo 21

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno



adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

7. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

Articolo 22

Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento e al Piano Generale degli Impianti.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti dal Piano Generale degli Impianti e con modalità differenti da quelle indicate in esso e nel presente Regolamento.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 23

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;



- c) tipologia;
- d) finalità;

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1^o

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 24

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.



4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto dal soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 25

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo, spazi soprastanti e sottostanti, e per le esposizioni ed installazioni pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Non si applica la suddivisione di cui al comma precedente nei seguenti casi:
 - a) distribuzione di materiale pubblicitario, volantini, manifestini e simili, anche mediante persone circolanti con cartelli o distributore;
 - b) esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari.

Articolo 26

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per i metri quadrati o i metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente



sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 27

Esenzioni dal canone di occupazione

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- i) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- j) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- k) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune;
- l) commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti;
- m) le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- n) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociali O.N.L.U.S., purché regolarmente registrate negli appositi registri e per lo svolgimento dei compiti statutari;
- o) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive realizzate con il patrocinio del Comune;



- p) le occupazioni di suolo affidate alla società patrimoniale del Comune in seguito a contratto di affidamento di servizio pubblico (ad esempio parcheggio delimitato e custodito a pagamento);
- q) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Articolo 28

Esenzioni dal canone di esposizione messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata con il patrocinio del Comune;
- e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna di esercizio;
- f) le indicazioni del marchio (segno grafico che identifica un prodotto o un servizio), della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

Articolo 29

Riduzioni del canone di occupazione per occupazioni

1. Ai fini del calcolo del canone dovuto sulle occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:

- a) la superficie occupata che eccede i mille metri quadrati è calcolata in ragione del 10%;
- b) riduzione al 30% del canone per l'occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;



- c) riduzione del 50% del canone per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto;
- d) riduzione del 50% per occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o quindicinale;
- e) riduzione dell'80% per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.
- f) riduzione del 50% del canone per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici.
- g) riduzione del 50% per occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente (occupazione che si verifica per più di 2 volte all'anno con regolarità o sistematicità)
- h) riduzione dell'80% per o occupazioni stagionali comprese da 90 a 180 giorni effettuate da chioschi, bar, ristoranti, pubblici esercizi e imprese di pubblico servizio in genere, commercianti e artigiani alimentari.
- i) Riduzione del 50% per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
- j) Riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Articolo 30

Riduzioni del canone di esposizione messaggi pubblicitari

1. Ai fini del calcolo del canone dovuto sulle esposizioni pubblicitarie sono previste le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- b) riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- c) riduzione del 50% del canone per la pubblicità con pannelli luminosi o proiezioni effettuata per conto proprio dell'impresa.

Articolo 31

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti nel territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal



soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente **non può essere inferiore a Euro 800.00**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune mediante PEC entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 32

Soppressione servizio Pubbliche Affissioni

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.

2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

2. Fino alla data del 1° dicembre 2021 resterà in vigore il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e relative tariffe.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.



Qualora l'importo del canone superi Euro --- sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in tre rate trimestrali anticipate con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno; per importi superiori a Euro --- è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Il pagamento del canone può essere effettuato nei seguenti modi:

- direttamente presso la Tesoreria comunale
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
- attraverso la piattaforma pagoPA.

5. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio all'incaricato della riscossione presso il mercato, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione dello stesso posteggio per la giornata mercatale.

6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.

7. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 34

Accertamenti e recupero canone

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'ammontare del canone, o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva, prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g) della Legge 160/2019, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada agli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, del D.lgs. 285/1992, irrogate mediante la procedura di cui all'art. 1 c. 792 della L. 160/2019.

2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, L. n. 296/2006, provvedono il Responsabile delle Entrate nonché altri dipendenti del Comune.



3. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.
4. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 10,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)
5. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 792, della L. n. 160/2019.

Articolo 35

Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.1 comma 821 della L. n. 160/2019 e della L. n.689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, considerando tali quelli realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile. La stessa indennità è applicata alle occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, presumendo tali quelli effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 36

Ravvedimento operoso

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il ravvedimento consiste nel versamento, oltre che del canone, anche delle seguenti sanzioni ridotte:
 - a) 1/8 della sanzione prevista in caso di mancato/insufficiente pagamento, se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo a quello di scadenza;



- b) 1/6 della sanzione prevista in caso mancato/insufficiente pagamento, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi da quello di scadenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Articolo 37

Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata

1. Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal Responsabile del Servizio Tributi mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.
2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

Articolo 38

Rateizzazione provvedimenti

1. A seguito dell'attività di recupero dei versamenti irregolari, il Direttore d'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi può concedere la rateizzazione delle sole entrate patrimoniali liquidate con avvisi di mora esecutivi, ingiunzioni, intimazioni, alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
 - b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
 - c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali, con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.

Articolo 39

Compensazione crediti/debiti.

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
2. Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.



3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

Articolo 40

Autotutela

1. L'utente può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo presentando apposita istanza motivata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 41

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dall'articolo 1, comma 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 42

Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;



- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 43

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. Per occupazioni di suolo pubblico con impianti di distribuzione carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 44

Occupazione a sviluppo progressivo

1. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.



Articolo 45

Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento è pari al 25% della proiezione al suolo.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati che si protraggono per oltre 180 giorni, la tariffa applicata è quella annuale.

Articolo 46

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 47

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Articolo 48

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti alla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 49



Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 50

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi consiste nell'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 51

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.



4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 52

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni



previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 53

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 54

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata oltre le 48 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti saranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente e dal Codice della Strada

Articolo 55

Frecce direzionali o preinsegne



1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Articolo 56

Locandine e manifesti

1. Le locandine e i manifesti pubblicitari possono essere collocati esclusivamente nei negozi e nei pubblici esercizi.

Articolo 57

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e concessioni esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento e relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli atti di cui al comma precedente in contrasto con il presente regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2022.
3. Ai fini dell'applicazione del canone e del relativo versamento, solo per il primo anno di applicazione e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, in deroga si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
4. In deroga alle disposizioni generali, il servizio delle Pubbliche affissioni disciplinato dal D. Lgs. n. 507/1993 e le relative tariffe rimarranno in vigore fino al 30/11/2021;

Articolo 58

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Dal 01/12/2021 sono abrogati i capi I e II del D. Lgs n. 507/93 ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni.



3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 01/01/2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1[^].
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.



Allegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

TARIFFA STANDARD PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE:

1. Per le **OCCUPAZIONI PERMANENTI** di suolo e spazi pubblici ed esposizioni pubblicitarie, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

Classificazione Comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – art. 1 – commi 826 e 827)	Tariffa standard annua €/mq 30,00
Tariffe base Comune di Cicala convertite per garantire l'invarianza di gettito	Tariffa base annua €/mq 30,00

2. Per le **OCCUPAZIONI TEMPORANEE** di suolo e spazi pubblici ed esposizioni pubblicitarie, le tariffe per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

Classificazione Comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – art. 1 – commi 826 e 827)	Tariffa standard annua €/mq 0,60
Tariffe base Comune di Cicala convertite per garantire l'invarianza di gettito	Tariffa base annua €/mq 2,00

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.